

Sez. 3, Sentenza n. 33004 del 07/04/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264193 - 01

Presidente: Squassoni C. Estensore: Di Nicola V. Relatore: Di Nicola
V. Imputato: P. P.M. Baldi F. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Palermo, 12/03/2014)

560005 IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - IN GENERE - Minorenne infradiciottenne imputabile - Diminuente ex art. 98 cod. pen. - Applicazione discrezionale da parte del giudice - Esclusione - Obbligatorietà - Sussistenza - Applicazione - Criteri.

Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65 n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 65 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42105 del 2007 Rv. 238261 - 01, N. 24497 del 2010 Rv. 247754 - 01